N. 61 del Registro deliberazioni **COPIA**

COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~~~~~~

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Affidamento in gestione del bocciodromo comunale e locali annessi per il periodo 2021-2024. Approvazione schema di convenzione

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 12:00 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta SLONGO GIORGIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, MARINO GIOVANNI

Nome e cognome		Presente/ Assente
SLONGO GIORGIO	**SINDACO**	**Presente**
VIECELI MATILDE	**VICE SINDACO**	**Presente**
SIMONETTO FRANCESCO	**ASSESSORE**	**Presente**
BETTEGA ORNELLA	**ASSESSORE**	**Presente**
DE MARCHI DANIELE	**ASSESSORE**	**Presente**

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.
~~~~~~~~~~

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE con precedente delibera consiliare n. 13 del 18.05.2015 venivano approvati gli atti di indirizzo per l'affidamento in gestione a terzi del bocciodromo comunale e locali annessi;

CHE con determinazione della Responsabile dell'Area Amministrativa n. 63 del 10.11.2018 veniva aggiudicato l'affidamento all'A.S.D. Bocciofila San Micel di Fonzaso e in data 23.11.2018 veniva sottoscritta apposita convenzione con durata triennale;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'utilizzo in gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 18.07.2019;

RITENUTO di confermare l'indirizzo finora adottato di affidare la gestione dell'area ad associazioni sportive, riconoscendo altresì il valore e la funzione sociale e civile delle attività svolte;

CHE è stato emanato apposito avviso pubblico a manifestare interesse per la gestione del bocciodromo comunale e locali annessi (prot. n. 5570 dell'11.10.2021);

CHE è pervenuta manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto e locali annessi solo da parte dell'A.S.D. Bocciofila San Micel di Fonzaso (Prot.n. 5827 del 13.10.2021);

RICHIAMATI l'art. 90 comma 25 della legge 289/2002 e gli art. 24 e seguenti della L.R. 08/2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 c. 2 del Regolamento per l'utilizzo in gestione degli impianti sportivi comunali il Comune può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

VISTO che ricorre il presupposto di cui all'art. 4 c. 2 lettera a del Regolamento succitato e che pertanto quest'Amministrazione conviene di procedere con l'affidamento in via diretta;

RITENUTO di derogare l'A.S.D. Bocciofila San Micel di Fonzaso alla presentazione del piano di utilizzo e del piano di conduzione tecnica dato che opera da anni presso la struttura in argomento svolgendo un'ottima gestione dell'impianto e un'importante funzione sociale e civile;

VISTO lo schema di convenzione, allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONVENUTO che l'assegnazione possa avvenire in forma gratuita per anni 3 (tre);

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di **affidare** all'A.S.D. Bocciofila San Micel di Fonzaso per il periodo di anni 3 (tre) l'uso e la gestione del bocciodromo e locali annessi, secondo le regole e le condizioni previste nell'allegato schema di convenzione;

2. di **approvare** lo schema di convenzione, allegato sub "A" al presente provvedimento, che forma con lo stesso parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Ufficio competente alla stipula ad effettuare, fatta salva la sostanza dell'atto, eventuali correzioni o integrazioni che si rendessero necessarie per la predisposizione dell'atto finale;

3. di **autorizzare** gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti necessari per la completa esecuzione del presente provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza dell'argomento da approvare, a seguito separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 267/2000.

ALL. A) alla Delibera di G.C. n. … del …

COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE E LOCALI ANNESSI

Convenzione tra il Comune di Fonzaso e l'Ass. A.S.D. Bocciofila San Micel per la gestione del Bocciodromo comunale e annesso blocco servizi e spogliatoi di proprietà comunale, siti a Fonzaso in Via A. Zucco, esecutiva ai sensi di legge.

L'anno duemilaventuno il …….., nella residenza municipale tra:

1. Comune di Fonzaso, codice fiscale e partita iva n. 00207040254, che sarà in seguito denominato "Comune", per il quale interviene in qualità del Responsabile del Servizio ……;
2. l'Ass. A.S.D. Bocciofila San Micel con sede a Fonzaso (BL) in Via …… codice fiscale n. 91003840252 partita iva n. 91003840252, che in seguito sarà denominato "Concessionario", per la quale interviene il Sig. Pasqualino Dalla Corte, nella sua qualità di Presidente;

con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione
Il Comune concede al Concessionario l'uso e la gestione del Bocciodromo comunale e annesso blocco servizi e spogliatoi di proprietà comunale sito a Fonzaso in Via A. Zucco.
Le strutture evidenziate nelle planimetrie, allegate sub. A al presente atto come parte integrante, sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al Concessionario. Per la consegna dell'impianto e delle attrezzature collegate sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

Art. 2 – Scopo della Concessione
Lo scopo della Concessione consiste esclusivamente nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che il Concessionario persegue nel gioco delle bocce. Ogni altro utilizzo dovrà essere formalmente autorizzato dal Comune.

Art. 3 – Uso dell'impianto
Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di Legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
Il Concessionario si obbliga e si impegna a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterlo riconsegnare al Comune, alla scadenza della Convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Art. 4 – Durata e canone della Concessione
La Concessione a gestire l'impianto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione dopodiché scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.
Il Comune potrà, con apposita deliberazione, revocare, modificare o sospendere la validità della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del Concessionario.
La Concessione è a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della onerosità della sua gestione e delle finalità sociali ed educative proprie dell'attività sportiva praticata dal Concessionario.

Art. 5 – Oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario:
a) dovrà rendere disponibile l'impianto a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche o Enti di Promozione Sportiva che intendano organizzarvi manifestazioni ed attività. I Soggetti richiedenti dovranno inviare richiesta scritta al Concessionario e per conoscenza al Comune almeno 30 giorni prima dell'utilizzo. Il Concessionario rilascerà l'autorizzazione inviandone copia al Comune che potrà intervenire in particolare sull'eventuale

rimborso che il Concessionario potrà applicare al Soggetto richiedente a copertura delle spese di utilizzo delle strutture.

b) consentirà l'uso gratuito dell'impianto al Comune per le proprie esigenze, compatibilmente con l'attività programmata e con oneri a carico del richiedente;
c) dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative di promozione dello sport che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
d) si assumerà in carico le spese necessarie per la pulizia generale dell'impianto, delle attrezzature e delle spese per i consumi di energia elettrica, acqua, combustibile, materiale vario e quant'altro necessiti alla normale attività dell'impianto. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della Concessione;
e) sosterrà le spese ed effettuerà gli interventi di manutenzione elencati in appendice, nel rispetto delle normative vigenti;
f) dovrà rendere conto periodicamente al Comune sulla gestione dell'impianto con evidenziazione delle entrate e delle uscite;
g) dovrà rendere immediatamente disponibile l'impianto al Comune in caso di eventi imprevedibili di particolare gravità ed urgenza.

Art. 6 – Oneri a carico del Comune

Il Comune:

a) dovrà effettuare a proprio carico e spese gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) compatibilmente con le attività in corso, potrà supportare il Concessionario mettendo gratuitamente a disposizione uomini, mezzi, attrezzature e strumenti di cui è in possesso, al fine di contribuire all'effettuazione degli interventi di manutenzione atti a garantire, mantenere e migliorare lo stato di funzionalità dell'impianto.

Art. 7 – Modalità di gestione

Il Comune, accompagnato dal Concessionario, potrà effettuare sopralluoghi periodici per la verifica dello stato di manutenzione e funzionalità dell'impianto. Al termine degli stessi, il Comune redigerà apposito verbale contenente gli aspetti rilevanti del sopralluogo e le eventuali prescrizioni alle quali il Concessionario dovrà attenersi nei termini e nei modi indicati dal Comune.

Art. 8 – Sub-concessione e modifiche dell'impianto

Il Concessionario non potrà sub-concedere quanto forma oggetto della presente Convenzione e non potrà apportare modifiche agli immobili richiamati nella stessa senza apposita autorizzazione formale del Comune. L'eventuale certificazione e collaudo delle opere realizzate dal Concessionario saranno a sua cura e onere.

Art. 9 – Pubblicità commerciale

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, senza vincoli per il Comune, nel rispetto della normativa vigente e sostenendone le relative imposte ove dovute.

L'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi e similari) è subordinata all'autorizzazione della Amministrazione Comunale.

In caso di Concessione d'uso dell'impianto ai sensi dell'art. 5, gli utilizzatori potranno effettuare la pubblicità con le modalità previste per il Concessionario. Il Concessionario e l'utilizzatore rispondono in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

Art. 10– Responsabilità Civile verso Terzi

Il Concessionario, responsabile dell'integrale gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge, solleva il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutti i danni cagionati a persone e/o cose dipendenti e/o comunque connessi con la gestione oggetto della presente convenzione.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata della convenzione una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.), con adeguato massimale, che preveda l'equiparazione a terzi di collaboratori, volontari ed ogni altro soggetto non rientrante nella categoria R.C.O. di cui al seguente comma.

La polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità Civile verso gli eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.).

Dovrà, inoltre, stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei danni a strutture ed impianti preesistenti derivanti da incendio, esplosione e scoppio fino ad un massimale che dovrà essere giudicato congruo dall'Amministrazione. Copia di tali polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Comune all'atto della stipula.

Art. 11 – Cauzione
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, su eventuale e giustificata richiesta del Comune anche nel corso della validità del presente atto, il Concessionario dovrà presentare una adeguata cauzione nelle forme consentite dalla Legge.

Art. 12 – *Risoluzione e recesso*
In caso di inadempienza del Concessionario a quanto previsto nella presente Convenzione, il Comune con formale comunicazione scritta potrà dichiararne la decadenza con effetto immediato.
Producono in ogni caso gli effetti previsti dall'art. 1456 c.c. le seguenti condotte:
-inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi stabiliti dalla convenzione;
-alterazione o modificazione sostanziale, senza l'autorizzazione del Comune, della destinazione d'uso (anche parziale) dell'impianto;
-scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Gestore;
-perdita dei requisiti di moralità professionale previsti dalle norme in materia di contratti pubblici;
Il Comune si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di eventuali danni, così come il rimborso delle spese per l'esecuzione delle manutenzioni spettanti al Concessionario inadempiente.
È facoltà del Comune recedere unilateralmente dalla convenzione in qualsiasi momento della sua esecuzione per motivate e straordinarie ragioni di interesse pubblico, mediante preavviso di 60 giorni (salvo motivi d'urgenza che non consentano indugi), da comunicarsi al gestore mediante raccomandata a.r. ovvero p.e.c.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla Convenzione prima della sua scadenza, dovrà inviare formale comunicazione scritta al Comune con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 13 – Disposizioni generali e finali
a) il rapporto fra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di Concessione Amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 19/1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
b) il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di Concessioni;
c) per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di Legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della presente Convenzione;
d) il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare al Concessionario o a Terzi dalla presente Convenzione;
e) le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che potesse nascere dalla presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dal Concessionario ed uno dal Presidente del Tribunale di Belluno. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato;
f) il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12.
g) le spese di registrazione del presente atto, le imposte, le tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla Concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

APPENDICE
Interventi di manutenzione a carico del Concessionario:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e di pavimenti interni;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi, di serramenti, di tubazioni, di apparecchiature elettriche, degli impianti di allarme, delle caldaie, dei termoconvettori, delle pompe e di automatismi vari;
c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
d) sostituzione lampade non funzionanti, interruttori, punti di presa, valvole degli apparecchi di illuminazione;
e) verifica periodica dell'impianto antincendio;
f) verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli di recinzione, delle altre opere in ferro presenti e sostituzione delle reti di recinzione e delle reti interne dell'impianto deteriorate per l'uso;
g) manutenzione dell'impianto idrico;
h) riparazione e manutenzione delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni;
i) sfalcio delle aree verdi e delle aiuole almeno quindicinale nei mesi da maggio a settembre compresi.

La presente convenzione ha valore di scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso.

Il Concessionario _____

Il Comune _____

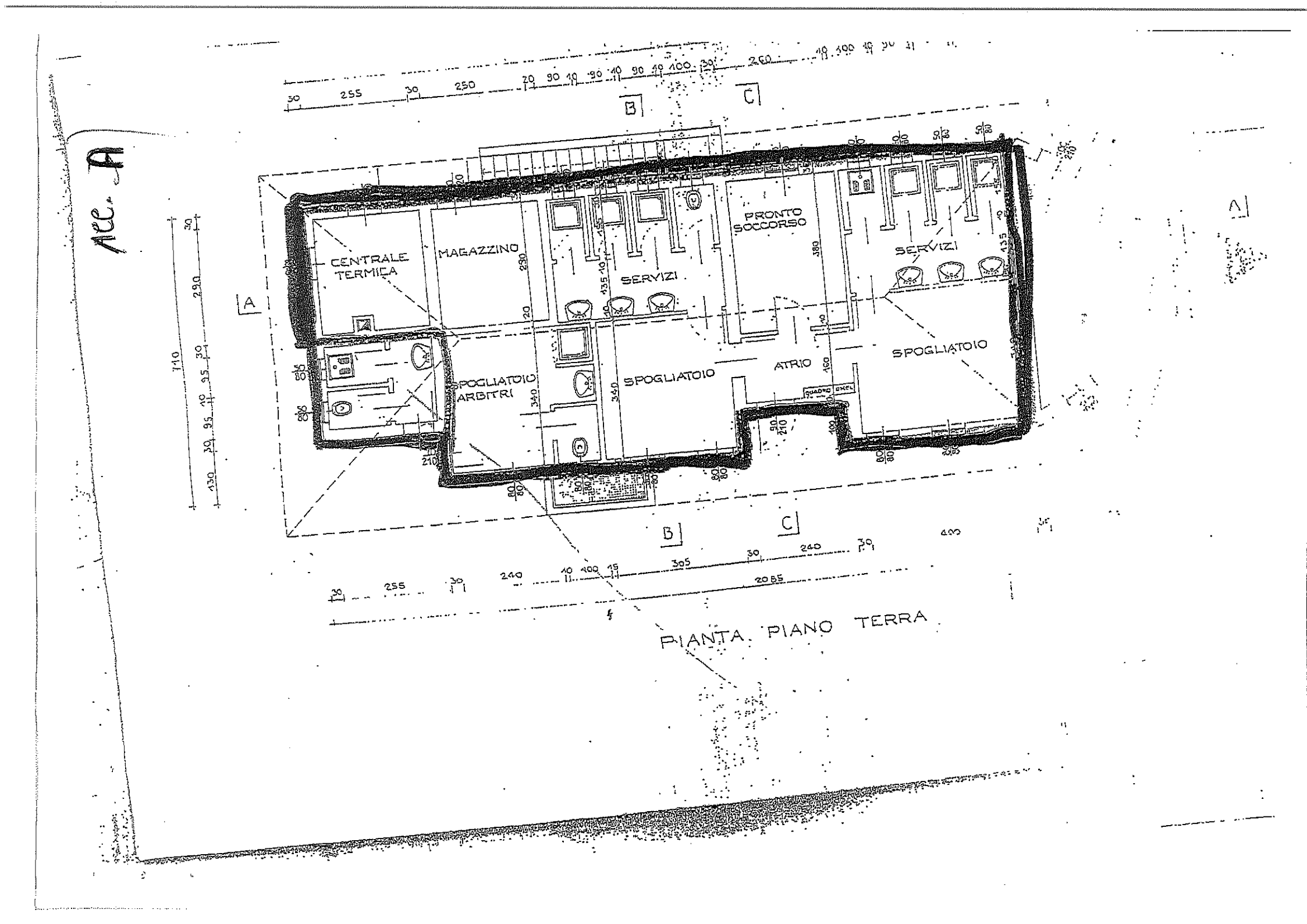
CENTRALE TERMICA
MAGAZZINO
SERVIZI
PRONTO SOCCORSO
SERVIZI
SPOGLIATOIO ARBITRI
SPOGLIATOIO
ATRIO
SPOGLIATOIO
A
B
C
PIANTA PIANO TERRA

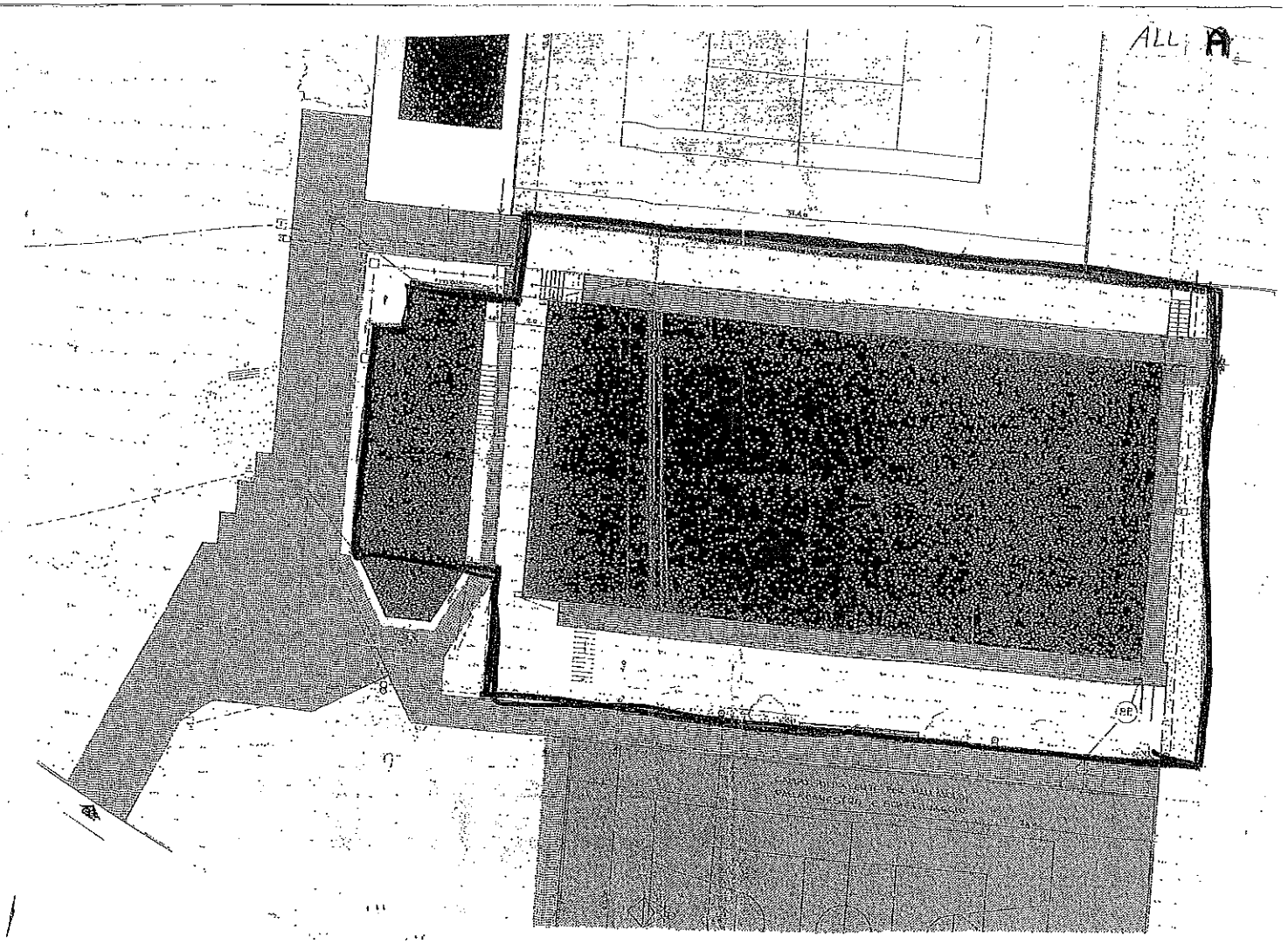
ALL A